

Prot. n. _____ del _____

**CONVENZIONE
PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER
A FAVORE DEGLI OSPITI DELL'IPAB UMBERTO I**

TRA

l'I.P.A.B. Casa di Riposo Umberto I con sede in via Ospedale, 54 - 31044 Montebelluna (TV) cf 83000370268, PI 01599430269, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Vincenzo Casa, a ciò autorizzato dal vigente Statuto, dal Regolamento di Amministrazione e dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 21/01/2021, in seguito denominato Ente, IPAB o Casa di riposo,

E

l'Associazione Circolo ricreativo culturale AUSER i ragazzi di una certa età con sede legale in Piazza Parigi, 14/02 - 31044 Montebelluna (TV), CF 92010380266, iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Veneto con classificazione in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Loris Dal Zotto, a ciò autorizzato dal vigente Statuto, e dal Consiglio Direttivo con verbale del in seguito denominata Associazione.

PREMESSO CHE

1. L'attività di volontariato all'interno delle strutture pubbliche è disciplinata dalle seguenti principali norme: L. n. 266 del 11/8/1991, L.R. n. 40 del 30/8/1993, L. n. 328 del 8/11/2000;
2. l'ordinamento giuridico evidenzia il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
3. le pubbliche amministrazioni riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui le IPAB case di riposo sono parte integrante;
4. la Regione Veneto attribuisce un ruolo preminente alle organizzazioni di volontariato, in qualità di soggetto attivo nella realizzazione concertata degli interventi di rete sul territorio, per tramite della valorizzazione delle iniziative delle persone, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e solidarietà organizzata;

5. l'Associazione è stata iscritta con Decreto Direttoriale n. ... del al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Veneto con classificazione, ai sensi della L.R. n. 40 del 10/8/1993, con scadenza il;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 - Finalità

L'Associazione dispone che i propri volontari esplicino le seguenti attività a favore degli ospiti della casa di riposo, in ottemperanza alla vigente normativa in materia e in conformità ai propri fini statutari:

- instaurazione di relazioni di prossimità/vicinanza e di aiuto a persone anziane istituzionalizzate e non;
- supporto materiale e morale alle attività sociali, di animazione, culturali, artistiche, religiose, di svago e di trasporto in favore degli anziani medesimi;
- organizzazione e gestione autonoma di iniziative ed eventi a favore degli anziani;
- progettazione e gestione di attività per lo sviluppo delle relazioni volte a migliorare i livelli di integrazione degli anziani istituzionalizzati con il contesto sociale di appartenenza e viceversa;
- realizzazione di iniziative e di attività di aggregazione di persone per finalità e scopi conformi a quelli dello statuto.

art. 2 - Luogo di esecuzione

Le attività di volontariato potranno essere prestate presso la Casa di riposo, nonché in luoghi diversi presso i quali sia autorizzato lo svolgimento di attività istituzionali esterne, quali stage estivi, uscite, gite e simili.

art. 3 - Stato giuridico delle attività di volontariato

L'attività di volontariato è libera e gratuita. Le attività effettuate dai volontari sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, per cui nessun compenso può essere richiesto per tale prestazione agli ospiti, ai loro familiari o all'Ente stesso. Nel caso in cui avvenissero delle spese sostenute dai volontari per l'effettuazione delle attività oggetto di convenzione, tali spese dovranno essere del tutto eccezionali, e potranno essere ammesse al rimborso da parte della Casa di riposo solo se documentate e liquidate da parte dei soggetti deputati.

Le prestazioni rese dai volontari rivestono carattere di occasionalità non essendo gli stessi vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l'Ente. L'attività di volontariato non verrà in alcun modo retribuita. La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie in forza all'Ente. L'attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, né potrà essere considerata titolo ai fini dell'accesso a posizioni di impiego di qualsiasi natura.

art. 4 – Assicurazione

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 4 della L. 266 del 11/8/1991 e dall'art. 9, lettera l) della LR n. 40 del 30/8/1993 l'AUSER ha stipulato polizza assicurativa "responsabilità civile verso terzi" RCTO e polizza assicurativa "infortuni" con primaria Compagnia assicurativa, per le attività prestate dai volontari, nei termini e con le limitazioni previste in polizza.

L'AUSER si impegna a rinnovare le polizze alle scadenze. Dalle polizze sono esclusi gli ambiti di responsabilità penale, come previsto dalla legge.

La Casa di riposo provvederà al rimborso di tali spese assicurative, nella misura di € 40,00 all'anno per ciascun volontario convenzionato e operante, su presentazione di quietanza di avvenuto pagamento della polizza, ai sensi dell'art. 7 della L. 266 del 11/8/1991.

art. 5 – Inserimento del volontario

Prima dell'inizio delle attività di volontariato, ciascun volontario dovrà sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente.

Nella convenzione con il volontario verrà:

- definito il progetto individuale;
- integralmente richiamati come parte integrante i contenuti della presente,
- disciplinate le modalità di erogazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, privacy, comportamento, ecc.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione nominativa o di carattere generale dei propri volontari.

La Casa di Riposo assume a proprio carico gli oneri per la sicurezza, compresa la formazione, prescritti dalla vigente normativa per l'inserimento in servizio di ciascun volontario. I volontari accettano di seguire le attività formative previste.

L'Associazione ed i volontari si conformano ai principi di comportamento e di condotta assunti nel Codice di comportamento della casa di riposo Umberto I, approvato dall'Ente e disponibile anche on-line sul sito www.umbertoprimo.com e agli altri regolamenti e procedure del Sistema qualità in uso presso la Casa di riposo.

L'associazione e i volontari si impegnano a rispettare normativa, linee guida e protocolli relativi al contrasto e contenimento della diffusione di virus, batteri e germi multiresistenti.

L'Ente potrà sottoporre il volontario alle misure e ai controlli medici a scopo di medicina preventiva (ad esempio sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope) in applicazione della normativa vigente e nel rispetto della privacy.

art. 6 - Privacy

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali, ai fini istituzionali, ed alla loro comunicazione e diffusione, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge per le finalità inerenti all'espletamento delle prestazioni svolte, ai sensi del GDPR 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione si obbliga a rispettare l'autonomia del volontariato e a non fare uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

I volontari sono obbligati a mantenere il segreto sulle notizie ed i fatti di cui possono venire a conoscenza nel corso delle attività svolte.

art. 7 - Durata

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal ... e scadenza il ... E' rinnovabile per un ulteriore triennio su esplicita volontà delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di due mesi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Nel caso in cui l'Associazione perdesse il requisito di iscrizione al Registro Regionale citato in premessa, la presente convenzione si deve intendere risolta dal momento stesso in cui l'Ente ha conoscenza dei fatti.

L'Associazione dovrà presentare, entro il 31/12 di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n. 40 del 30/8/1993.

art. 8 - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo, che dovessero insorgere tra le parti, relative alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, saranno devolute alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Treviso.

art. 9 - Stipulazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE dell'ASSOCIAZIONE AUSER
Sig. Loris Dal Zotto

IL PRESIDENTE dell'Umberto I
Dott. Vincenzo Casa
